

Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Funzione del Regolamento

1. L'organizzazione del "Consorzio Forestale per la tutela del bosco e sottobosco dell'Alta Val Trebbia" e la partecipazione dei consorziati alle attività poste in essere dal Consorzio medesimo sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, dal presente Regolamento, approvato con la maggioranza dei due terzi dall'Assemblea Consorziale nell'adunanza del 22 maggio 2010, come previsto dall'articolo 15 dell'Atto Costitutivo.

2. Il presente Regolamento vincola tutti i consorziati, anche quelli sopravvenuti secondo le modalità di cui all'articolo 12 dell'Atto Costitutivo e le direttive di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2 – Obblighi dei Consorziati

1. Ciascun consorziato è tenuto al pagamento del contributo che l'Assemblea abbia eventualmente determinato, secondo le modalità e i tempi di cui al comma 1 dell'articolo 12 dello Statuto, con riguardo al complesso dei costi di gestione ordinari di competenza dell'esercizio di riferimento.

2. Ciascun consorziato è tenuto al pagamento degli eventuali oneri, determinati in misura pro capite, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 12 dello Statuto.

3. Ciascun consorziato dovrà comunicare al Consorzio qualsiasi modificazione intervenuta nelle proprie proprietà, o terreni in conduzione, facenti parte del Consorzio.

4. Un consorziato che intenda recedere dal Consorzio è tenuto a presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. Diritti e doveri dei consorziati recedenti cesseranno trenta giorni dopo l'approvazione del bilancio riguardante l'ultimo anno in cui i recedenti stessi erano consorziati.

Articolo 3 – Ingresso di nuovi consorziati

1. Le richieste di ammissione al Consorzio, sottoscritte dal richiedente e presentate al Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 dell'Atto Costitutivo, devono contenere i dati anagrafici completi del richiedente e i dati catastali dei terreni di proprietà o in conduzione del richiedente all'interno del Consorzio.

2. Il richiedente è responsabile di tutto quanto dichiara nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni.

Articolo 4 – Esclusione di Consorziati

1. Il Consiglio di Amministrazione può escludere il consorziato che:

- non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi del Consorzio competenti;
- non abbia versato regolarmente i contributi consortili; in questo caso il consorziato inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che perduri l'inadempienza;
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra i consorziati.

Articolo 5 – Contributo di ammissione

1. L'eventuale contributo di ammissione, da richiedere in caso di ingresso di nuovi consorziati, sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, calcolando i costi fissi sostenuti a beneficio di tutti i consorziati negli esercizi precedenti a quello di ingresso.

Articolo 6 – Gestione finanziaria

1. In via di principio il Consiglio di Amministrazione dovrà operare utilizzando le risorse di cui all'articolo 13 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà promuovere ulteriori forme di finanziamento, a tutti i livelli (locali, regionali, nazionali e comunitarie), purché finalizzate al raggiungimento degli scopi consortili.

Articolo 7 – Personale

1. Il funzionamento del Consorzio sarà garantito da un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Segretario coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 9 dello Statuto. Il Segretario non ha diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Consorziale.

2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà stipulare contratti per forniture di servizi, assumere personale per la gestione tecnico-economica od associarsi ad altri organismi che perseguano obiettivi analoghi a quelli del Consorzio e che possano offrire la gestione tecnica. Del pari potrà assumere guardie giurate, anche volontarie, per la custodia e la tutela del patrimonio agro silvo forestale dei consorziati per il conseguimento degli scopi consortili (articolo 2 dello Statuto).

Articolo 8 – Mezzi e attrezzature

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà provvedere all'acquisto o al noleggio di attrezzature e materiale ritenuti necessari dal Consiglio medesimo per lo svolgimento dell'attività consortile.

Articolo 9 – Funzionamento dell'Assemblea Consorziale

1. L'Assemblea Consorziale è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro il mese di maggio per l'approvazione nei termini di legge del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

2. L'Assemblea Consorziale può essere inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, ovvero qualora un terzo dei consorziati ne faccia richiesta al Consiglio di Amministrazione. In questi casi l'Assemblea Consorziale deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta o deliberazione.

3. L'Assemblea Consorziale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente del Consorzio.

4. L'Assemblea Consorziale è convocata tramite avviso scritto pubblico, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza in Ottone capoluogo, presso la sede del Consorzio, e nelle frazioni rientranti nell'unità territoriale consortile.

5. Le adunanze dell'Assemblea Consorziale sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede del Consorzio.

6. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consorziati, presenti o rappresentati, in prima convocazione ovvero qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti in seconda convocazione. In prima convocazione, tale maggioranza deve permanere durante tutta la

seduta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consorziati presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Quando si tratti di deliberare sulla modifica dello Statuto o sulla modifica del presente Regolamento occorre la maggioranza dei due terzi dei consorziati presenti o rappresentati nell'Assemblea Consorziale. Per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quinti dei consorziati. In ogni deliberazione ciascun consorziato presente conta un voto per sé più tanti voti quanti sono i consorziati che rappresenta tramite delega, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto.

7. Le delibere dell'Assemblea Consorziale devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. I consorziati sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte tramite le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale.

Articolo 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga utile oppure ne sia fatta domanda da almeno i due quinti dei componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica in prima convocazione ovvero qualunque sia il numero dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuti in seconda convocazione. In prima convocazione, tale maggioranza deve permanere durante tutta la seduta. In ogni deliberazione ciascun Consigliere di Amministrazione presente conta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente del Consorzio.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tramite avviso scritto pubblico, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi non meno di tre giorni prima della seduta in Ottone capoluogo, presso la sede del Consorzio, con inoltre comunicazione personale, con qualunque mezzo ritenuto idoneo, a tutti i Consiglieri di Amministrazione.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede del Consorzio.

5. La convocazione del primo Consiglio di Amministrazione dopo l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione da parte delle frazioni e, eventualmente, la designazione dei due membri da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto, viene fatta, entro 10 giorni, dal

Presidente uscente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente uscente o ancora dal Consigliere di Amministrazione eletto più anziano.

6. Nella prima seduta dopo l'elezione, il Consiglio di Amministrazione provvede all'elezione del Presidente e del Vice-presidente, nel proprio ambito e secondo le maggioranze previste dal comma 1 dell'articolo 9 dello Statuto.

7. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 – Attribuzioni al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione

1. Il Presidente del Consorzio tutela la dignità e i diritti dei consorziati. Presiede le adunanze dell'Assemblea Consorziale e le sedute del Consiglio di Amministrazione, illustrando i punti all'ordine del giorno, concedendo la facoltà di parlare e moderando la discussione. Mantiene l'ordine durante le sedute e fa osservare quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto. Assistito dal Segretario, indice e controlla il regolare svolgimento delle votazioni e ne proclama il risultato. Nell'esercizio delle sue funzioni usa criteri di imparzialità, intervenendo a difesa del buon nome e dell'onorabilità di tutti i consorziati.

2. Il Presidente, quando lo ritenga opportuno, può delegare a uno o più Consiglieri di Amministrazione la gestione di particolari e specifici aspetti o problemi. Detto incarico deve essere formalizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Attribuzioni al Collegio Sindacale

1. Al Collegio Sindacale spetta il controllo, la verifica e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio.

2. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno il Presidente del Collegio Sindacale che regola le attività e inoltra al Consiglio di Amministrazione tutte le richieste di chiarimenti o documentazione.

3. Il Collegio Sindacale annualmente, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea del rendiconto consuntivo, redige una relazione sullo stato di gestione del Consorzio, evidenziando le azioni di verifica e controllo intraprese.

Articolo 13 – Svolgimento delle attività sociali

1. Il Consorzio potrà svolgere le attività sociali sia direttamente mediante le proprie strutture sia avvalendosi di soggetti terzi cui affidare come risorse esterne le attività medesime con contratti di servizio.

2. In tali casi il Consiglio di Amministrazione stabilirà i criteri di individuazione degli affidatari soprattutto ed in particolare al fine di garantire che l'affidamento avvenga a soggetti che offrono le migliori condizioni di mercato, di adeguato rapporto costi / prestazioni e di presenza diffusa sul territorio.

3. Ciascun consorziato, secondo le rispettive competenze e conoscenze professionali, potrà stipulare con il Consorzio specifici contratti di servizio tecnico e/o amministrativo, il cui livello e modalità di remunerazione verranno determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Relazioni periodiche

1. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, il Presidente, con la collaborazione del Segretario, redigerà una situazione contabile ed operativa delle attività svolte dal Consorzio durante l'anno precedente, il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'esercizio in corso, che saranno quindi sottoposti alla discussione del Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, prima della presentazione all'Assemblea Consorziale per l'approvazione (articolo 7 dello Statuto).

2. Con cadenza annuale, il Presidente, con la collaborazione del Segretario, predisporrà un programma di sviluppo delle attività e dei servizi consortili e/o di adeguamento a nuove esigenze dei consorziati, che sarà poi discusso dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Riservatezza

1. I dati personali raccolti dal Consorzio saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), previa acquisizione del consenso di ogni consorziato al trattamento di dati personali.

2. Ciascun consorziato manterrà confidenziali e si impegna a non rivelare a terzi né ad usare le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento dell'attività sociale a fini diversi da quelli in relazione con l'oggetto del presente Regolamento, durante la validità dello stesso e per un periodo di cinque anni dalla data di perdita della qualifica di consorziato.

Articolo 16 – Modifiche del presente Regolamento

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea modifiche e/o integrazioni dei contenuti del presente Regolamento, anche alla luce della concreta esperienza applicativa degli stessi.